

N. R.G. [REDACTED]/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1259/2017

tra

[REDACTED] - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

ATTORE

e

BANCA [REDACTED] S.P.A.

CONVENUTO

Oggi 24 ottobre 2019, alle ore 10.25, innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:

Per [REDACTED] - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA l'avv. ARGENTO EMANUELE,
oggi sostituito dall'avv. [REDACTED].

Per BANCA [REDACTED] S.P.A. l'avv. [REDACTED]
l'avv., oggi sostituito dall'avv. [REDACTED].

L'avv. [REDACTED] si riporta ai propri atti ed insiste nelle proprie richieste.

L'avv. [REDACTED] si riporta ai propri atti, contesta la III memoria di parte opposta.

Nel dettaglio sottolinea il mancato assolvimento di controparte al proprio onere probatorio, rileva che le posizioni di parte convenuta rispetto all'usura sopravvenuta e alla prescrizione dell'azione sono state confermate dalla giurisprudenza più recente.

L'avv. [REDACTED] contesta.

Il Giudice



Letti gli atti e visionati i documenti,

Viste le istanze istruttorie avanzate,

Ritenuto ammissibile e rilevante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte attrice,

ORDINA

A parte convenuta di depositare in giudizio tutta la documentazione già oggetto di richiesta ex art. 119 TUB, di cui al documento 7 allegato alla citazione.

Assegna termine per il deposito della documentazione fino al 9 novembre 2019.

Ritenuta altresì ammissibile e rilevante la CTU richiesta da parte attrice sul conto corrente e sul conto anticipi per cui è causa,

NOMINA

Il dott. GIOVANNI [REDACTED] di Forlì, cui conferisce l'incarico formulando il seguente quesito:

“Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta ed esaminati anche i registri e i documenti contabili:

- 1) effettui ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dalla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto in atti quando il correntista è attore ovvero dalla data del primo degli estratti conto prodotti in atti (con computo saldo zero se la documentazione precedente non consentisse una ricostruzione continuativa del rapporto) se la banca è attore in monitoraggio;*
- 2) espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo scoperto o commissione di messa a disposizione fondi, se non concordate;*
- 3) sino alla data del 30.6.2000 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione*
- 4) successivamente alla data dell' 1.7.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso di cui sub 5) con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla banca (alla data dell' 1.7.2000 il saldo sarà costituito dalla sola somma capitale; gli interessi semplici maturati sino a detta data, come determinati sub 5), dovranno essere calcolati a parte); dopo il 1-10-2016 espunga gli interessi calcolati sugli interessi contabilizzati sul c/c in assenza di autorizzazione del cliente,*



- 5) *calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto quelli convenzionalmente pattuiti per iscritto tra le parti o in mancanza:*
- a) *il tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92 – entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338);*
 - b) *il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti ciascun trimestre di riferimento;*
 - c) *applichi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB vigente dal 2.1.2011, per i contratti stipulati dopo tale data:*
- 6) *ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori applicando il tasso convenzionalmente stabilito o in mancanza:*
- a) *il tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92 – entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338*
 - b) *il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti ciascun trimestre di riferimento;*
 - c) *applichi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB vigente dal 2.1.2011, per i contratti stipulati dopo tale data:*
- 7) *verifichi, per il periodo anteriore di 10 anni alla notifica dell'atto di citazione ovvero altro atto di messa in mora), e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento (con riferimento al saldo disponibile) di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi – individuati dal CTU sulla base della documentazione prodotta- in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), ovvero versamenti in conto a pagamento (con riferimento al saldo disponibile) di saldi debitori per importi superiori al fido concesso (per conti correnti con fido); in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risultasse a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito di cui sub 2 e 3 (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi), defalcando quanto debba essere imputato a pagamento di interesse semplice (nei termini di cui sub 5) maturati sino a detta data (nonché a pagamento di c.m.s. –se le c.m.s., concordate nello specifico, non*



vengono espunte) applichi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB vigente dal 2.1.2011, per i contratti stipulati dopo tale data.

Nel caso in cui la banca abbia eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitato, il termine prescrizionale decennale decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (Cass., SU., n. 24418/2010; C. Cost., n. 78/2012);

8) la prova circa la sussistenza di un'apertura di credito incombe, per regola generale (art.2697 c.c.), su chi intende far valere l'esistenza di tale contratto, e quindi su chi deduce la natura ripristinatoria e non solutoria della provvista;

9) accerti il ctu se al momento della stipula del contratto o delle successive modifiche convenzionali sia stato superato il tasso soglia usura rispetto al tasso del periodo di cui ai decreti ministeriali emanati in relazione all'art. 2, comma II, l. 108/1996, comprendendo sin dall'inizio del periodo di valutazione anche le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese (non comprendendo la CMS per il periodo anteriore al 31 dicembre 2009), escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito (sulla base della formula e delle istruzioni della Banca d'Italia); tenga conto, ai fini dell'accertamento, anche degli interessi moratori in via autonoma prevista ovvero di quelli moratori in concreto sommati ad ogni altra remunerazione o onere solo ed esclusivamente ove tale sommatoria sia prevista nel contratto;

10) Nel caso di superamento del tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815, II comma, c.c. (nessun interesse previsto dalla clausola è dovuto; in caso di nullità della clausola relativa agli interessi moratori conteggi nel periodo gli interessi corrispettivi);

All'esito dei conteggi determini il saldo finale del conto alla data di chiusura del rapporto (ovvero alla data di notifica dell'atto di citazione - se conto ancora aperto) e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca.

Effettui anche un calcolo alternativo espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione, anche in epoca successiva all'1.7.2000, fino alla data in cui intervenga una nuovo regolamento contrattuale sottoscritto dal cliente, con previsione dell'identica periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.



7) nel caso in cui la banca abbia eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, il termine prescrizione decennale decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (Cass., SU., n. 24418/2010; C. Cost., n. 78/2012);

la prova circa la sussistenza di un'apertura di credito incombe, per regola generale (art.2697 c.c.), su chi intende far valere l'esistenza di tale contratto, e quindi su chi deduce la natura ripristinatoria e non solutoria della provvista;

Rinvia per il conferimento dell'incarico al CTU nominato all'udienza del **21 novembre 2019, ore 9.00.**

Il Giudice

dott. Maria Cecilia Branca